

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 aprile 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 25.

Deroga al divieto di cui al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 26.

Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 27.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico). Pag. 5

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 settembre 2003, n. 0325/Pres.

Approvazione modifica al «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro» Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2003, n. 0333/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 2, commi 7 e 8. Approvazione modifica al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/2003. Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2003, n. 0334/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 2, comma 7. Integrazione modalità e termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° ottobre 2003, n. 0343/Pres.

Legge regionale n. 11/2003, art. 16. Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca. Approvazione. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2003, n. 0349/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 15. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce. Approvazione Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2003, n. 0350/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 18. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci. Approvazione. Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2003, n. 49
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
 Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2003, n. 50/R.

Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi Pag. 18

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 51.
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 52.
Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 53.
Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) Pag. 22

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 1.
Legge finanziaria regionale 2004 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 2.
Bilancio di competenza e di cassa 2004 - bilancio pluriennale 2004-2006 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 3.
Istituzione della «Festa del Molise» Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 24.
Istituzione della giornata regionale per la legalità Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 25.
Istituzione della giornata regionale contro ogni forma di terrorismo Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 26.
Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini Pag. 26

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 27.
Gestione provvisoria delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 28.
Inquadramento degli ispettori fitosanitari. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 29.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 Pag. 28

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 30.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2004 - art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002) Pag. 28

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali) sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Possono partecipare ai consorzi o alle società consortili, oltre ad almeno cinque imprese aventi la specializzazione produttiva propria del distretto, anche piccole e medie imprese di produzione e servizi alla produzione che svolgano attività strettamente complementari rispetto alla specializzazione stessa; dette imprese non possono essere in numero superiore alle imprese principali.

2-ter. Possono, altresì, partecipare ai consorzi o alle società consortili, oltre ad almeno cinque imprese aventi la specializzazione produttiva propria del distretto anche:

a) piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione che, essendo ubicate nell'ambito di un sistema produttivo locale in cui non esistono distretti, abbiano la specializzazione produttiva propria di distretti presenti sul territorio provinciale in numero inferiore alle imprese aventi sede nel distretto;

b) piccole e medie imprese di produzione e di servizi alla produzione in numero complessivamente inferiore rispetto a quello delle imprese aventi sede nel distretto, che siano ubicate nel territorio di comuni limitrofi alle aree distrettuali e che svolgano la stessa attività rispetto a quella delle altre imprese aventi sede nell'ambito del distretto».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6

1. All'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 33/2002 prima delle parole «le modalità» sono aggiunte le parole «i criteri e».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8

1. All'art. 8 comma 2, lettera a) della legge regionale n. 33/2002 dopo la parola «industriale» sono aggiunte le parole, «designato dall'ANCI».

2. All'art. 8, comma 2 lettera c) della legge regionale n. 33/2002 le parole «rappresentanti delle» sono sostituite dalle parole «rappresentanti designati dalle».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 ottobre 2003

BIASOTTI

04R0079

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 25.

Deroga al divieto di cui al comma 2-bis dell'art. 9 della legge regionale 10 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 22 ottobre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Deroga

1. In via transitoria ed in deroga al divieto di cui all'art. 9, comma 2-bis della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, per la sola stagione venatoria 2003/2004 sono consentite incentivazioni della specie fagiano a cura degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 ottobre 2002

BIASOTTI

04R0080

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 26.

Città a colori. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 19 novembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento art. 10-bis nella legge regionale n. 25/1987

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo e altri interventi programmati) è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (Fondo regionale). — 1. È istituito un fondo regionale, definito annualmente con legge di bilancio, finalizzato a tutelare i soggetti economicamente più deboli, che non siano proprietari di altro alloggio, a cui sia imposta la manutenzione della facciata dell'immobile in cui risiedono.

2. Il consiglio regionale, con apposito regolamento, stabilirà entro sei mesi dall'approvazione della presente legge i criteri di accesso al fondo sulla base del reddito e della certificazione ISEE».

Art. 2.

Inserimento di articoli nella legge regionale n. 25/1987

1. Dopo l'art. 18-bis della legge regionale n. 25/1987 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-ter (*Decoro degli edifici e degli spazi pubblici*). — 1. La Regione considera un valore fondamentale per la comunità il decoro e la pulizia degli spazi pubblici e degli edifici.

2. Le parti degli edifici e di altri manufatti edilizi visibili dagli spazi pubblici sono considerate a tutti gli effetti beni di preminente interesse;

Art. 18-quater (*Obblighi per i proprietari degli immobili*). — 1. I proprietari di edifici o di altri manufatti edilizi prospicienti spazi pubblici curano la corretta e continuativa manutenzione dei prospetti;

Art. 18-quinquies (*Progetto colore*). — 1. Al fine di disciplinare le modalità degli interventi di recupero dei prospetti, i comuni possono dotarsi di un "progetto colore" i cui elaborati sono definiti da specifico regolamento attuativo da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte della giunta regionale.

2. Tale progetto può costituire parte integrante della disciplina paesistica di livello puntuale in sede di formazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.), ovvero costituire elemento progettuale di uno strumento urbanistico attuativo (S.U.A.), progetto urbanistico operativo (P.U.O.) o progetto di recupero ad essi assimilabili, ovvero essere approvato dal comune con apposita deliberazione che, una volta divenuta esecutiva, è depositata a libera visione del pubblico.

Art. 18-sexies (*Contributi per progetti ed interventi*). — 1. La Regione prevede contributi a favore dei comuni per la redazione del "progetto colore" di cui all'art. 18-quinquies, promuovendone la redazione con le università, i comuni ed altri soggetti anche mediante la stipula di convenzioni con le quali può essere prevista l'organizzazione di appositi corsi informativi.

2. La Regione agevola quanto previsto all'art. 18-quater mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che, nell'ambito di piani urbanistici approvati contenenti il "progetto colore", provvedano al rifacimento delle facciate degli edifici e del fronte degli altri manufatti edilizi prospicienti gli spazi pubblici.

3. I comuni possono ingiungere, con ordinanza sindacale, al proprietario o ai proprietari degli immobili, la realizzazione degli interventi di rifacimento dei prospetti qualora questo sia espressamente previsto dal "progetto colore" inserito in un (S.U.A.), (P.U.O.) o progetto di recupero ad essi assimilabili, di cui all'art. 18-quinquies, laddove venga dichiarata la pubblica utilità in relazione a situazioni di degrado.

4. La giunta regionale determina le procedure, i criteri ed i requisiti per dare attuazione a quanto previsto nei commi 1 e 2.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1987

1. L'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'area VII - Edilizia - dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alle seguenti unità previsionali di base:

U.P.B. 7.107 «Edilizia pubblica e sociale»;

U.P.B. 7.205 «Edilizia residenziale a favore di privati»;

U.P.B. 7.206 «Edilizia residenziale a favore di privati - contributi in annualità»;

U.P.B. 7.207 «Edilizia pubblica e sociale».

2. Al finanziamento della presente legge si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 ottobre 2003

BIASOTTI

04R0081

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2003, n. 27.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 19 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 3/1987

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 20 (ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 3/1987 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali) è così sostituito:

«4. Per ogni giornata di assenza alle riunioni di cui al comma primo e secondo le disposizioni di cui al comma 5 è effettuata la trattativa rispettivamente di un quindicesimo per i consiglieri regionali, di un decimo per i componenti della giunta e di un ottavo per il presidente del consiglio e per il presidente della giunta regionale, del rimborso forfettario di cui al medesimo comma 1, eventualmente decorato ai sensi del comma 3.»

2. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 è abrogato.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1987 è inserito il seguente comma:

«7-bis. Sono altresì equiparate alle riunioni di cui al comma 1, senza diritto al rimborso delle spese sostenute, le partecipazioni dei consiglieri regionali ad attività istituzionali che siano svolte, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza, in rappresentanza della Regione.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/1987

1. Nel comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/1987, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale n. 20/2003, le parole «Fuori dal capoluogo della Regione» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 30-bis della legge regionale n. 3/1987

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 30-bis della legge regionale n. 3/1987, come inserito dall'art. 11 della legge regionale n. 20/2003, è così sostituita:

«d) negli altri casi: 50 per cento».

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 27 ottobre 2003

BIASOTTI

04R0081-bis

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2003, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 10 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico) le parole «promosse dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)» sono soppresse, e le parole «un programma temporale determinato» sono sostituite dalle parole «uno specifico programma temporale degli investimenti».

2. Al comma 2 le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione» e le parole «attuativi delle opere» sono sostituite dalle parole «esecutivi con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 5, comma 3».

3. Al comma 3, le parole «Giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione».

4. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, altresì, a tutti gli investimenti nella sanità finanziati con contributo della U.E., dello Stato o della Regione».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1995 la parola «predisposizione» è sostituita dalle parole «redazione ed approvazione».

2. Dopo la lettera *d*) del comma 2 è inserita la seguente lettera:

«*d-bis*). L'attuazione, per ogni singolo intervento, del sistema di monitoraggio sviluppato attraverso un prodotto informatico omogeneo».

Art. 3.

Modifiche all'art. 3

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1995 è sostituita dalla seguente «(Disposizioni per altri enti)».

2. I commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

3. Al comma 2 dopo la parola «zooprofilattico» sono aggiunte le parole «e all'Ospedale Evangelico».

4. Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Alle aziende di servizi alla persona e all'ente ospedaliero Ospedali Galliera si applica la disciplina prevista per le A.S.L. e le A.O.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Gli elaborati progettuali comprendono gli studi di fattibilità ove previsto dal regolamento di cui all'art. 5, comma 3. Gli elaborati progettuali di cui all'art. 2 comma 2 lettera *a*) sono individuati nello studio di fattibilità previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321, nel progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Tali livelli di progettazione vengono sviluppati conformemente alle indicazioni contenute nello studio di fattibilità.».

2. Al comma 2 la parola «esecutivo» è soppressa.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1995 le parole «giunta regionale» sono sostituite dalla parola «Regione» e dopo la parola «progettuali» sono aggiunte le parole «di cui all'art. 1, comma 2.».

2. Al comma 1, le lettere *b*), *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

«*b*) lo studio di fattibilità ed i progetti esecutivi previsti dall'art. 6, comma 2;

c) la conformità dei progetti previsti dall'art. 6, comma 2 allo studio di fattibilità;

d) la fase realizzativa.».

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale detta disposizioni regolamentari per disciplinare le procedure di valutazione del nucleo e per garantire omogeneità di intervento nei confronti delle verifiche di cui al comma 1.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/1995 è sostituito dal seguente:

«2. Il nucleo effettua l'istruttoria sugli studi di fattibilità relativi a maggiori opere definite ai sensi del regolamento di cui all'art. 5, comma 3; effettua, altresì, l'istruttoria sui progetti di tutti gli interventi individuati dalla programmazione regionale finanziati con risorse pubbliche e/o private il cui costo complessivo sia uguale o superiore a € 2.000.000,00 definiti dall'art. 3, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, oltre ad interventi riguardanti modificazioni di funzioni su immobili esistenti, arredi ed attrezzature.».

2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione può comunque richiedere il parere del nucleo di valutazione anche per i progetti di cui al comma 2 aventi rilevante impatto programmatico, il cui costo complessivo sia inferiore a € 2.000.000,00.».

3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi non rientranti nei commi 2 e 3, l'istruttoria del nucleo è sostituita dal provvedimento di approvazione del progetto adottato dall'ente attuatore. La struttura competente della giunta regionale, in tali casi, approva il progetto sulla base dell'approvazione dell'ente attuatore, attestandone esclusivamente la congruità con la programmazione regionale.».

4. Al comma 4 le parole «La giunta regionale» sono sostituite dalle parole «La Regione» e le parole «e di affidamento di incarichi o di opere sono soppresse».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/1995, la parola «membri» è sostituita dalla parola «componenti» e alla lettera *d*) le parole «direttori sanitari responsabili di strutture ospedaliere» sono soppresse.

2. Al comma 2, le parole, «di qualifica non inferiore al sesto livello, che presta la propria attività a tempo pieno» sono sostituite dalle parole «amministrativo di fascia non inferiore alla "C" o da un componente del nucleo.».

3. Al comma 3, le parole «opere per le quali» sono sostituite dalle parole «progetti per i quali» e dopo le parole «attività di» sono aggiunte le parole «consulenza o di».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 20/1995, la parola «informa» è sostituita dalla parola «fonda» e la parola «ad» è sostituita dalla parola «su».

2. Al comma 3, la parola «mensilmente» è soppressa e la parola «interventi» è sostituita dalla parola «progetti»; le parole «dalla legge 492/1993» sono sostituite dalle parole «da specifiche normative» e la parola «sanità» è sostituita dalla parola «salute».

3. Il comma 8 dell'art. 9 è sostituito dal seguente:

«8. Il nucleo, nel caso di istruttorie particolarmente complesse, qualora sia necessario approfondire particolari aspetti dei progetti in esame può attivare nei modi e nelle forme concordate un rapporto diretto di collaborazione e di consulenza con altri organismi pubblici.».

4. Il comma 9 è abrogato.

Art. 9.

Modifiche all'art. 10

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 20/1995, le parole «lire 150.000 e lire 200.000 per ogni giornata di seduta» sono sostituite dalle seguenti parole «euro 75,00 e euro 100,00 per ogni giornata di seduta, sempreché la partecipazione alla seduta non sia inferiore a due ore.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11

1. La legge finanziaria regionale stabilisce il finanziamento dei programmi di investimenti in sanità.

2. Gli oneri relativi sono iscritti nell'U.P.B. 9.201 «Investimenti nella sanità» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 6 si provvede annualmente con lo stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.102 «Spese di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 novembre 2003

BIASOTTI

0R0082

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 settembre 2003, n. 0325/Pres.

Approvazione modifica al «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'8 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro, approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres.;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del predetto regolamento che prevede che il 30% dei fondi disponibili sia riservato all'intervento relativo ai soggetti che siano stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili e per i quali non siano state attuate le procedure di stabilizzazione occupazionale previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ravvisata la necessità di procedere alla rettifica della predetta riserva percentuale, sostituendo, all'art. 1, comma 2, del regolamento medesimo le parole 30% con le parole 38%;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2653 del 4 settembre 2003;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro, approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., sostituendo, all'art. 1, comma 2, le parole 30% con le parole «38%».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 settembre 2003

ILLY

03R0811

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2003, n. 0333/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 2, commi 7 e 8. Approvazione modifica al «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/2003.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) che all'art. 29, comma 18 così dispone: «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza

pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo»;

Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilità interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della costituzione;

Visto, l'art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che così dispone: «al fine di assicurare il rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale con le norme sul patto di stabilità interno per gli Enti territoriali, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria statale per l'anno 2003, l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, con regolamento da adottarsi entro il 31 marzo 2003, determina i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione del patto di stabilità e crescita, tenuto conto delle peculiarità degli Enti tenuti al rispetto del patto e definisce, laddove non diversamente disposto, le modalità per l'erogazione dei trasferimenti agli Enti locali.»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per il concorso delle province e dei comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 che così recita: ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ai fini dell'individuazione dei criteri e delle modalità per l'adesione al patto di stabilità da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a province e comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;

b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché le spese correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilità dei suoli);

Visto l'art. 2, comma 8, della legge regionale di assestamento al bilancio regionale 2003, che prevede che l'amministrazione regionale, sentita l'assemblea delle autonomie locali, provvede entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 1/2003 alle previsioni di cui al comma 7;

Sentita l'assemblea delle autonomie locali, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 3 settembre 2003;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2698 del 12 settembre 2003;

Decreta:

È approvata la modifica al «regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, della Regione per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le suindicate disposizioni come modificate a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 settembre 2003

ILLY

Modifica al Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per il concorso delle province e dei comuni - con popolazione superiore a 5.000 abitanti - della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, di cui al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003.

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, è sostituita dalla seguente:

«b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti, nonché i contributi e trasferimenti - con vincolo di destinazione - attribuiti da soggetti non aderenti al patto di stabilità»;

2. La lettera c) del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, è sostituita dalla seguente:

«c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti da calamità naturali; quelle sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative»;

3. All'art. 2, del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi, attribuiti a tale titolo alle province da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno, nei limiti degli importi erogati».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, è sostituita dalla seguente:

«b) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti, nonché i contributi e trasferimenti - con vincolo di destinazione - attribuiti da soggetti non aderenti al patto di stabilità, le entrate di cui alla legge 10/1977 e destinate a finanziare spese correnti»;

2. La lettera c) del comma 2, dell'art. 2, del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, è sostituita dalla seguente:

«c) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti da calamità naturali; quelle sostenute mediante l'utilizzo di avanzi di amministrazione nei termini di cui all'art. 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; quelle correnti sostenute mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10; nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative»;

3. All'art. 3, del decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 31 marzo 2003, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«3. si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi, attribuiti a tale titolo ai comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno, limiti degli importi erogati».

Art. 3.

Modulistica

1. I modelli denominati, allegato a) e allegato b), del presente decreto di cui costituiscono parte integrante, sostituiscono i modelli a) e b) allegati al decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres. del 2003.

(Omissis.)

03R0814

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 settembre 2003, n. 0334/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 2, comma 7. Integrazione modalità e termini per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 22 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato che all'art. 29, comma 18 così dispone: «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli Enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli Enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.»;

Visto, l'art. 3, comma 16 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;

Visto l'art. 3, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 che prevede che l'amministrazione regionale, per il tramite della direzione regionale per le autonomie locali, che si avvale del comitato di garanzia, d'intesa con la Ragioneria generale e l'ufficio di piano, attivi il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno come definito ai sensi del succitato comma 16, attraverso delle rilevazioni, secondo modalità e termini da fissarsi con decreto del Presidente della Regione;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003 con cui sono stati fissati i termini e le modalità per l'attivazione del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno come definito dall'art. 3, comma 16 della legge regionale 1/2003;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, che ha provveduto ad integrare l'art. 3, comma 16 della legge regionale n. 1/2003;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2699 del 12 settembre 2003;

Decreta:

In esecuzione dell'art. 2, comma 7 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, sono integrate le modalità ed i termini relativi al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità da parte degli Enti locali della Regione, come di seguito indicato:

1. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, sono tenuti a far pervenire alla direzione regionale per le autonomie locali - comitato di garanzia - una nuova previsione cumulativa annuale, (art. 5, comma 3, decreto del Presidente della Regione n. 091/Pres.), entro il 31 ottobre 2003, redatta in base al modello di cui all'allegato 1), al decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 2003, evidenziando solamente il saldo programmatico al 31 dicembre e quello cumulato a tutto il 30 settembre 2003, unitamente ai prospetti a) o b), ricompilati secondo le nuove disposizioni previste all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003;

2. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti trasmettono alla direzione regionale per le autonomie locali - comitato di garanzia - il prospetto, di cui, rispettivamente, agli allegati 2E), 2S) e 3E), 3S), per il periodo, luglio-settembre e per il trimestre ottobre-dicembre, compilati secondo le nuove disposizioni previste all'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003, sempre secondo i termini previsti al punto 5) del decreto presidenziale n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003;

3. Le comunicazioni prodotte dai revisori dei conti ai sensi dei punti 2), per il periodo luglio-settembre, e 6) del decreto presidenziale n. 0119/Pres. del 2003, vengono formulate avendo riguardo al nuovo modo di calcolo del saldo finanziario, secondo le modifiche apportate al decreto presidenziale n. 091/Pres. del 2003 dall'art. 2, comma 7, della legge regionale n. 14/2003;

4. I modelli denominati 2E), 2S) e 3E), 3S), del presente decreto di cui costituiscono parte integrante, sostituiscono i modelli 2E), 2S) e 3E), 3S), allegati al decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres. del 6 maggio 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 settembre 2003

ILLY

(Omissis.).

03R0815

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° ottobre 2003, n. 0343/Pres.

Legge regionale n. 11/2003, art. 16. Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 29 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, recante disposizioni in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato;

Visto il comma 1 del succitato articolo che prevede che le province concedono incentivi per l'assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, purché di durata almeno biennale, di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo medesimo che prevedono l'emanazione di un regolamento regionale che stabilisca i criteri e le modalità di concessione dei contributi e che disciplini, in particolare, i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei contributi concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2813 del 19 settembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° ottobre 2003

ILLY

Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (disciplina generale in materia di innovazione), concedono incentivi per l'assunzione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente regolamento, in applicazione dell'art. 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per assunzione a tempo indeterminato si intende anche l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento hanno natura *de minimis* ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. In applicazione dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare € 100.000,00 con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia, la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

3. In applicazione dell'art. 1 del regolamento di cui al comma 1, sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente regolamento, purché si rispettino le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7, i seguenti datori di lavoro:

a) imprese;

b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2003.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità relative ai soggetti ed al personale da assumere

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi per l'assunzione esclusivamente di:

a) soggetti ad elevata qualificazione;

b) personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Ai fini del presente regolamento, i soggetti ed il personale da assumere devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso di laurea in discipline scientifiche conseguita secondo il vecchio ordinamento, ovvero di laurea in discipline scientifiche triennale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento;

b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo scientifico o di laurea in discipline scientifiche conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea in discipline scientifiche triennale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento, nonché essere impiegati in attività di ricerca;

c) devono essere inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000) n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) devono essere residenti in Friuli-Venezia Giulia;

e) devono essere cittadini italiani o di paesi membri della Unione europea, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'art. 4 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) devono avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli-Venezia Giulia;

b) le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4:

1) devono essere iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione;

2) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa devono altresì risultare iscritte al registro regionale delle cooperative;

3) qualora l'impresa sia qualificata come artigiana, deve altresì risultare iscritta all'albo delle imprese artigiane;

4) non devono svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori;

c) non devono avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale avente le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 1, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

d) devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

e) le cooperative devono corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro

1. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti e personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 che siano impiegati in attività o inseriti in progetti volti a favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica e cui siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

2. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi esclusivamente per assunzioni a tempo pieno.

3. Sono ammessi a contributo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, purché, in quest'ultimo caso, la durata del rapporto medesimo, quale risultante dal contratto di assunzione, sia pari almeno a due anni.

4. Nel caso di soci lavoratori di cooperative il rapporto di lavoro, anche se autonomo o di qualsiasi altra forma, purché non occasionale, dovrà comunque prevedere l'espletamento di attività lavorativa in misura tale da potere essere equiparato ad un'assunzione a tempo pieno.

5. Non sono concessi contributi per i rapporti di lavoro rientranti nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dell'apprendistato.

6. Non sono concessi contributi per le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale non destinate alle società medesime.

7. Le assunzioni sono ammissibili qualora:

a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei sei mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex art. 2112 codice civile;

c) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

d) se effettuate da ditte individuali, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

8. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, equiparati ad assunzioni a tempo indeterminato, sono ammissibili a contributo qualora:

a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei sei mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

b) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavorativo nei dodici mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

c) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

Art. 8.

Requisiti

1. Le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. I requisiti di cui all'art. 5 devono altresì permanere:

a) con riguardo alla lettera c) del comma 2, fino alla data di assunzione;

b) con riguardo alle lettere d) ed e) del comma 2, per l'intera durata del periodo contributivo.

3. I requisiti di cui all'art. 6 devono altresì permanere:

a) con riguardo alla lettera c) del comma 1, fino alla data di assunzione;

b) con riguardo alle lettere a), d) ed e) del comma 1, per l'intera durata del periodo contributivo.

4. I requisiti di cui all'art. 7 devono, altresì, permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 9.

Ammontare dei benefici e durata del periodo contributivo

1. I contributi consistono:

a) qualora il beneficiario sia una piccola impresa come definita dalla raccomandazione 96/280/CE della commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, in una somma pari a € 9.000,00 per l'intero periodo contributivo per ciascun soggetto assunto;

b) qualora il beneficiario sia un'impresa non piccola oppure uno degli altri soggetti previsti dall'art. 4 comma 1, in una somma pari a € 7.200,00 per l'intero periodo contributivo per ciascun soggetto assunto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono aumentati del 20 per cento qualora i soggetti ed il personale assunti siano donne.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

4. Gli importi di cui al comma 1 non possono in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

5. Il periodo contributivo ha la durata massima di un anno dal giorno dell'assunzione.

Art. 10.

Cumulatio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, i benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con diverse provvidenze.

2. I benefici non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1999, nonché con quelli disciplinati dagli interventi rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 del Fondo sociale europeo.

Art. 11.

Disposizioni procedurali

1. Per richiedere i contributi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono presentare domanda, alla provincia competente per territorio, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.

2. Il termine del 30 giugno costituisce termine perentorio; non è consentita la presentazione di domande in periodi diversi da quello indicato nel comma 1.

3. Per provincia competente si intende quella nel cui territorio i richiedenti hanno la sede ovvero, nel caso di ubicazione della sede al di fuori del Friuli-Venezia Giulia, quella nel cui territorio gli stessi risultino avere la sede secondaria o l'unità locale.

4. Le domande, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata a.r.; in tal caso fa fede la data del timbro postale.

5. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'assunzione dei soggetti e del personale di cui all'art. 5, comma 1.

6. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;

b) per ogni soggetto da assumere, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5.

7. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

8. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le province richiedono, ai fini dell'ammissibilità, per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata a.r., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

9. Le province comunicano al richiedente, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ammissibilità o meno della stessa al contributo e, nel rispetto del criterio cronologico, la disponibilità o meno di fondi, provvedendo altresì alla concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Qualora non vi sia disponibilità di fondi, l'ammissibilità non costituisce titolo per l'ottenimento dei contributi.

11. Le assunzioni dei soggetti e del personale di cui all'art. 5, comma 1, possono essere effettuate anche prima del ricevimento della comunicazione di ammissibilità e comunque non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

12. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'art. 8, commi 3 e 4;

b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'art. 8, comma 2.

13. Nel caso in cui la documentazione di cui al comma 12 risulti mancante o incompleta, le province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata a.r., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 12.

Domande ammissibili non finanziate

1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte, ove sussistano i fondi, nell'esercizio successivo.

Art. 13.

Decadenza e revoca

1. I contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

a) sopravvenuto difetto di una o più condizioni di ammissibilità;

b) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 per un periodo inferiore a quello previsto;

c) durata effettiva del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, inferiore ad un anno;

d) liquidazione o scioglimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei medesimi;

e) mancata assunzione nel termine previsto dal comma 11 dell'art. 11;

f) mancato rispetto del termine perentorio di cui al comma 13 dell'art. 11;

g) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

Art. 14.

Variations intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi.

Art. 15.

Computo dei termini

1. Per il computo dei termini di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile e dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 16.

Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento le province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego del personale e dei soggetti nelle attività e nei progetti di cui all'art. 7, comma 1, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il presente Regolamento è applicabile esclusivamente alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo.

Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003 possono essere presentate domande dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il termine del 31 dicembre costituisce termine perentorio; non è consentita la presentazione di domande in periodi diversi da quello indicato nel comma 1.

Art. 19.

Norma finale

1. Il presente regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

ALLEGATO A
(art. 3, comma 3)

Elenco dei settori esclusi

Agroalimentare.

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
fusione di grassi commestibili di origine animale;
lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

macellazione di volatili e di conigli;
preparazione di carne di volatili e di conigli;
produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe).

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe).

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo).

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo).

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe).

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria).

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:
lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;

produzione di farina di riso;

produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;

fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

- 15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe).
 15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo).
 15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe).
 15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe).
 15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti.
 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe).
 15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe).
 15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe).
 15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe).
 15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe).
 16 «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche.

- 24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria automobilistica.

- 34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale.

- 35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche.
 35.11.3 Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica.

- 13 Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione).
 27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (tutta la classe).
 27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera.

- 10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti.

- 60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione).
 61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione).
 62 Trasporti aerei (tutta la divisione).
 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo).
 63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo).
 63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura.

- 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione).
 02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca.

- 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Visto, il presidente: ILLY

03R0818

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 6 ottobre 2003, n. **0349/Pres.**

Legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 15. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 21 maggio 1998 n. 164, concernente «Misure in materia di pesca e di acquacoltura»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1999;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° settembre 1999, n. 60880, «legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalità di attuazione del Piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci», registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, registro n. 2 politiche agricole e forestali, foglio n. 268, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999;

Vista in particolare la «Misura 1 - riduzione impatto ambientale» indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di piscicoltura intensiva;

Vista la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento delle politiche di mercato - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale si esprime parere favorevole affinché le risorse finanziarie statali messe a disposizione della Regione ai sensi della legge n. 164/1998 possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure previste dal Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, tenuto conto delle esigenze regionali del settore dell'acquacoltura in acqua dolce;

Visto l'art. 6, comma 14 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» che prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella Regione, iscritte al registro di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva;

Ritenuto di disciplinare, come indicato dall'art. 6, comma 15, della succitata legge regionale n. 14/2003, mediante atto regolamentare di esecuzione i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2821 del 19 settembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'art. 6, comma 15 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2003

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'art. 6, comma 15 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14.

Art. 1.

Finalità

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella Regione, iscritte al Registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40% della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, nei limiti di cui all'art. 6, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua;
- b) impianti e/o attrezzature (comprensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico-chimici dell'acqua;
- c) impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici;
- d) impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti;
- e) impianti e/o attrezzature per il ricircolo delle acque;
- f) impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento;
- g) altri impianti e/o attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 3.

Interventi non ammissibili

1. Sono in ogni caso esclusi:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui dell'allevamento.

Art. 4.

Priorità

1. Alle domande ammissibili è attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti:

Tipologia di iniziativa punti:

- a) impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici: punti 6;
- b) impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti: punti 5;
- c) impianti e/o attrezzature (comprensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico - chimici dell'acqua: punti 4;
- d) impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua: punti 3
- e) impianti e/o attrezzature per il ricircolo anche parziale delle acque: punti 2;
- f) impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento;

2. Ai progetti con più specificità tecniche ammesse a punteggio di merito è attribuita la somma dei relativi punteggi.

3. A parità di punteggio alle domande saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna unità lavorativa dipendente regolarmente assunta a tempo indeterminato in servizio alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. A ulteriore parità di punteggio complessivo saranno attribuiti 0,0001 punti per tonnellata di prodotto ittico commercializzato nell'anno precedente la presentazione della domanda.

4. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2 e 3 e alla predisposizione di apposito decreto riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 5.

Modalità per la richiesta dei contributi

1. Le imprese che intendono effettuare uno o più investimenti aventi la tipologia indicata all'art. 2 trasmettono a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - servizio della pesca e dell'acquacoltura, apposita domanda di contributo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Regione di approvazione del regolamento medesimo. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando il modello allegato al presente regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

- a) il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;
- b) gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;
- c) il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali (in caso di società) e l'esercizio dell'attività per la quale sono richieste le provvidenze previste dal presente regolamento ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/ 2000;
- b) relazione descrittiva dell'iniziativa con elenco delle spese da sostenere;
- c) computo metrico estimativo sottoscritto da un tecnico abilitato in caso di opere edili;
- d) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, in caso di opere edili;
- e) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine al possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto della domanda di contributo;
- f) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi e degli impianti interessati alle opere e alla disponibilità degli stessi;
- g) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri enti nazionali e comunitari contributi a fondo perduto o mutui/prestiti a tasso agevolato per la medesima iniziativa;
- h) preventivi di spesa di almeno due diverse ditte specializzate per la fornitura di impianti e/o attrezzature e materiali. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente l'autocertificazione attestante l'impossibilità di produrre più di un preventivo.

Art. 6.

Limiti di spesa

1. La spesa ammissibile a finanziamento non può superare, ai fini del calcolo del contributo, 100.000,00 euro per unità tecnico economica. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di 100.000,00 euro.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 7.

Realizzazione delle iniziative e varianti agli investimenti

1. Non sono ammissibili a contributo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. Eventuali richieste di varianti tecniche sostanziali, che rispettino le finalità dell'intervento ammesso a contributo, devono essere presentate preventivamente alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - servizio della pesca e dell'acquacoltura - corredate dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo in caso di opere edili e preventivi di spesa.

3. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

4. La richiesta di variante tecnica è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità o di un decreto da parte del servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

6. I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisiti devono essere completati entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

Art. 8.

Liquidazione dei contributi concessi

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire erogata, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari della somma da erogare.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti corredata da una relazione finale attestante la conformità dei lavori svolti e degli acquisti effettuati rispetto a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo nonché una rendicontazione tecnico-finanziaria contenente la documentazione necessaria per l'accertamento della regolarità delle spese sostenute costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza provante equivalente. La liquidazione a saldo del contributo viene effettuata una volta accertata la regolarità della documentazione trasmessa.

3. La mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione tecnico-finanziaria entro i termini prescritti comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

4. La revoca del contributo viene altresì disposta qualora intervengano procedure fallimentari nel biennio decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. La destinazione dei beni immobili deve essere mantenuta dal beneficiario dell'intervento per un periodo di cinque anni.

Art. 9.

Rinuncia

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:

a) a dare sollecita comunicazione al competente servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 10.

Controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Art. 11.

Norme finali

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*)

03R0857

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 ottobre 2003, n. 0350/Pres.

Legge regionale n. 14/2003, art. 6, comma 18. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 45 del 5 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 21 maggio 1998 n. 164, concernente «Misure in materia di pesca e di acquacoltura»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1999;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1° settembre 1999, n. 60880, «legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalità di attuazione del Piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci», registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 268, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999;

Vista in particolare la «Misura 4 - ricerca biotecnologica» indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per:

- a) accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini;
- b) sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili;
- c) avviare ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, a livello nazionale, processi di omologazione;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000 «Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002» ed in particolare la parte terza inerente la ricerca scientifica;

Vista la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - dipartimento delle politiche di mercato - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale si esprime parere favorevole affinché le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione ai sensi della legge n. 164/1998 possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure previste dal Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, tenuto conto delle esigenze regionali;

Visto l'art. 6, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» che prevede che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a domanda delle Associazioni professionali di categoria, degli enti ed Istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100% della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;
- b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di bio-tecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;
- c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

Ritenuto di disciplinare, come indicato dall'art. 6, comma 18, della succitata legge regionale n. 14/2003, mediante atto regolamentare di esecuzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 17;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2820 del 19 settembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci di cui all'art. 6, comma 18, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2003

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acqua-coltura in acque dolci ai sensi dell'art. 6, comma 18, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14.

Art. 1.

Finalità

1. Ai fini di dare attuazione allo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci ai sensi della legge 21 maggio 1998 n. 164 che prevede, tra l'altro, il potenziamento della ricerca biotecnologica per il controllo delle patologie negli impianti di piscicoltura intensiva, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti ed Istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100% della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;
- b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di bio-tecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;
- c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

Art. 2.

Priorità

1. Alle domande ammissibili verrà attribuito ai fini della formazione delle graduatorie un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti aventi le seguenti tipologie:

Tipologia di iniziativa punti:

- a) iniziative volte al controllo, eradicazione e/o contenimento di patologie di origine batterica quali la «Bocca rossa» (agente eziologico *Yersinia ruckeri*) e la «vibriosi» (agente eziologico *Vibrio spp.*): punti 5;
- b) iniziative volte alla diffusione di sistemi di produzione innovativi finalizzati alla eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento: punti 3;
- c) studi e ricerche finalizzati al controllo di altre patologie anche attraverso la messa a punto di vaccini: punti 2;
- d) iniziative finalizzate alla omologazione, a livello nazionale, di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale.

2. Ai progetti con più specificità tecniche ammesse a punteggio di merito è attribuita la somma dei relativi punteggi.

3. A parità di punteggio saranno attribuiti 0,1 punti per ogni impresa ittica facente capo al progetto presentato dall'Associazione, Ente o Istituto che realizza l'iniziativa.

4. L'amministrazione regionale non è comunque responsabile per gli eventuali danni che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

5. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2 e 3 e alla predisposizione di apposito decreto riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 3.

Collaborazioni professionali

1. Le associazioni, gli enti e gli Istituti richiedenti possono avvalersi della collaborazione di altre istituzioni pubbliche o private e di figure professionali qualificate nel settore. L'amministrazione regionale rimane comunque e a tutti gli effetti estranea ai predetti rapporti di collaborazione.

2. Qualora non vi sia la partecipazione diretta delle associazioni professionali di categoria riconosciute a livello nazionale e regionale nell'attività di cui all'art. 1, gli enti ed istituti cui è affidata la ricerca devono preventivamente siglare un protocollo d'intesa con le associazioni medesime allo scopo di meglio qualificare la ricaduta dell'iniziativa sul comparto. Le associazioni professionali potranno indicare un proprio rappresentante in possesso di adeguate conoscenze, che seguirà i lavori di ricerca, con spese a carico dell'associazione designante, nei modi e nei tempi che saranno concordati d'intesa con gli enti ed Istituti sopra citati.

Art. 4.

Modalità per la richiesta dei contributi

1. Le associazioni professionali di categoria, gli istituti di ricerca e gli enti che intendono effettuare le iniziative e gli studi di cui all'art. 1 trasmettono, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - servizio della pesca e dell'acquacoltura - via A. Caccia 17, 33100 Udine, apposita domanda di contributo entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

a) il servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;

b) il sito web della Regione Friuli-Venezia Giulia: www.Regione.fvg.it

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali e riportante la non sussistenza di procedure fallimentari ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (solo per i soggetti privati);

b) relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, con indicazione analitica della spesa preventivata, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e dal responsabile scientifico delle iniziative proposte;

c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri enti nazionali e comunitari contributi per la medesima iniziativa da realizzarsi in Regione;

d) copia del protocollo di intesa tra associazione o ente proponente il progetto ed uno o più istituti di ricerca per le iniziative che lo prevedono;

e) copia del protocollo d'intesa tra associazione o ente proponente il progetto e imprese di acquacoltura coinvolte nel medesimo;

f) copia del protocollo d'intesa di cui all'art. 3 comma 2.

Art. 5.

Realizzazione delle iniziative e varianti

1. Le attività finanziabili sono quelle effettuate successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Eventuali richieste di varianti alle singole voci del preventivo di spesa, facente parte della relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, devono essere presentate preventivamente alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - servizio della pesca e dell'acquacoltura.

3. Si intendono di valenza sostanziale le varianti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

4. La richiesta di variante è sottoposta all'espressione di un giudizio di ammissibilità al quale segue l'emanazione di un decreto da parte del servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. L'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

Art. 6.

Limiti di spesa

1. La spesa ammissibile a finanziamento non può superare, ai fini del calcolo del contributo, 45.000,00 euro per tipologia di iniziativa. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di 45.000,00 euro.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 7.

Liquidazione dei contributi concessi

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire erogata, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare una dichiarazione di avvenuta ultimazione delle iniziative, corredata da una rendicontazione tecnico-finanziaria contenente la documentazione necessaria per l'accertamento della regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza provante equivalente.

3. Unitamente alla documentazione di cui al precedente comma, alla fine dell'attività di studio e ricerca, il beneficiario è tenuto a presentare apposita e dettagliata relazione finale delle risultanze delle iniziative, studi e ricerche effettuati, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile scientifico di cui al comma 4 dell'art. 3.

4. La liquidazione finale del contributo viene effettuata dopo la verifica della rendicontazione delle spese, suddivise secondo le singole voci indicate in preventivo, presentata dal beneficiario ai sensi del capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

5. La mancata presentazione della relazione finale e del la rendicontazione tecnico-finanziaria entro i termini prescritti comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

Art. 8.

Rinuncia

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:

a) a dare sollecita comunicazione al competente servizio della pesca e dell'acquacoltura della direzione regionale dell'agricoltura e della pesca con lettera raccomandata con avviso di ricevuta;

b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 10.

Norme finali

2. Per quanto non indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell' *Bollettino ufficiale* della Regione.

(*Omissis*).

03R0858

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 settembre 2003, n. 49.

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 1° ottobre 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PROCEDURE GESTIONALI

Art. 1.

Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, la giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti riguardanti:

- a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
- b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
- c) i rimborsi;
- d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligo tributario;
- e) l'emissione di questionari informativi e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione dei pagamenti in fase precontenziosa;
- f) la produzione di deduzioni difensive nell'ambito del procedimento di ricorso al dirigente avverso l'atto di accertamento e irrogazione delle sanzioni, di cui alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle leggi regionali n. 54/1980 e n. 60/1996) art. 9, comma 2, lettera b) come modificata dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37).

Art. 2.

Gestione delle tasse automobilistiche

1. La Regione, per l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione delle tasse automobilistiche si può avvalere di altro ente pubblico non economico, preposto a servizi di pubblico interesse ed in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, idonea ad assicurare la compatibilità con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche e con gli archivi regionali costituiti presso le altre regioni e province autonome.

2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:

- a) la gestione dei procedimenti di cui all'art. 1 lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
- b) la gestione dell'archivio regionale e dei collegamenti telematici;
- c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
- d) l'assistenza ai contribuenti;
- e) l'attività di riscossione;
- f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
- g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.

Capo II

DISCIPLINA DELLE ESENZIONI DALL'OBBLIGO TRIBUTARIO

Art. 3.

Tipologie dei veicoli esenti

1. Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali:

- a) i veicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), art. 17, lettere a), b), c), g), h), art. 18 e art. 20;
- b) i veicoli di proprietà dell'amministrazione regionale;
- c) i veicoli di persone disabili, di cui all'art. 5;
- d) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 6;
- e) i veicoli per trasporto specifico, di cui all'art. 7;
- f) i veicoli antincendio, di cui all'art. 8.

Art. 4.

Disposizioni comuni

1. Nei casi di cui all'art. 3, lettere c), d) e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di apposita istanza alla Regione. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.

2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza.

3. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

4. La omessa comunicazione di cui al comma 3 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Art. 5.

Esenzione in favore di persone disabili

1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni, tabella A, parte II, n. 31, da parte di:

a) soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli relativi ai comandi guida sia quelli relativi all'allestimento interno o della carrozzeria per agevolare il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida, devono essere prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del codice della strada e annotati sulla patente speciale di guida;

b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

c) soggetti con limitazione della capacità di deambulazione che usufruiscono della indennità di accompagnamento;

d) soggetti non vedenti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione o con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento;

e) soggetti sordomuti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;

f) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1 sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche, già disciplinate dalla normativa vigente.

3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

4. L'esenzione può essere trasferita, su istanza e senza l'obbligo di presentare nuovamente la documentazione sanitaria, su altro veicolo di proprietà della persona disabile o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico.

5. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione.

Art. 6.

Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

Art. 7.

Esenzione dei veicoli per trasporto specifico

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.

2. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

Art. 8.

Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi di proprietà dei comuni, delle comunità montane, delle province, degli enti parco regionali, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (MB) di cui alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana), art. 74, comma 6, come sostituito dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1, (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39), art. 50.

Art. 9.

Norma di copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate per l'anno 2003 nell'importo di euro 150.000,00, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione 2003:

Entrate in diminuzione: UPB. n. 111 «Imposte e tasse», per euro 150.000,00;

Uscite in diminuzione: UPB. n. 731 «Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti», per euro 150.000,00.

2. Per gli anni successivi, all'onere per le minori entrate stimate in 500.000,00 euro annui, si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 10.

Relazione annuale

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge nella quale sono evidenziati:

a) l'attività svolta dalla giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari;

b) l'ammontare delle tasse automobilistiche effettivamente riscosse in rapporto alle previsioni di bilancio;

c) il numero degli autoveicoli esentati di cui all'art. 3, comma 1, suddivisi per tipologia;

d) il numero dei beneficiari di cui agli articoli 5, 6, 7 e se l'ammontare delle esenzioni concesse;

e) il numero e l'ammontare delle sanzioni irrogate previste dall'art. 4, comma 4.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 settembre 2003

PASSALEVA

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 settembre 2003.

03R0785

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2003, n. 50/R.

Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 3 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 125 della Costituzione, così come modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) così come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22;

Visto in particolare l'art. 3-bis della suddetta legge regionale n. 21/2002, che rinvia ad un successivo regolamento della giunta regionale la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine ed agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica nonché dell'aggiornamento e della tenuta degli stessi albi ed elenchi;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 943 del 22 settembre 2003 concernente «Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi», acquisiti i pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44, nonché delle direzioni generali di cui all'art. 29 della medesima legge regionale n. 44;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 3-bis, comma 4 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 21 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), modificata dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 22, disciplina l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica, di seguito indicati come albi DO ed elenchi IGT, nonché l'aggiornamento e la tenuta degli stessi.

2. Ai fini del presente regolamento:

a) per unità vitata (UV) s'intende una superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva, intesa come uva da vino o uva da tavola, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto, età dell'impianto ed, eventualmente, vitigno se esattamente localizzato in modo da consentirne l'individuazione grafica;

b) per vigneto o apprezzamento vitato (AV) s'intende una superficie continua coltivata a vite, costituita da una o più unità vitate contigue ed omogenee per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, destinazione produttiva intesa come uva da vino o uva da tavola, tipo di coltura, forma di allevamento, sesto di impianto ed età dell'impianto. Sono da ritenersi contigue anche unità vitate tra le quali siano incluse superfici a servizio del vigneto di larghezza non superiore ai tre metri;

c) per superficie vitata si intende la superficie all'interno del sesto d'impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente a servizio del vigneto, calcolata secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 2.

Articolazione degli albi DO e degli elenchi IGT

1. Gli albi DO e gli elenchi IGT, sono articolati in sottozone e tipologie secondo quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.

2. Negli albi DO e negli elenchi IGT:

a) ogni denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) e le relative sottozone e tipologie sono identificate con apposito codice;

b) ogni conduttore della superficie vitata è identificato con il codice di identificazione della azienda agricola (CUAA);

c) per ogni apprezzamento vitato o unità vitata è indicata l'unità tecnica economica (UTE) cui si riferisce. Nel caso in cui nel medesimo comune vi siano più UTE dello stesso conduttore ogni UTE è contraddistinta da un numero progressivo.

3. Per ciascuna DO e IGT e relative sottozone e tipologie con decreto del dirigente della competente struttura della giunta regionale sono stabiliti:

a) gli elenchi dei codici identificativi;

b) l'anno di entrata in produzione degli impianti, a decorrere dalla data di impianto o sovrainnesto, e le rese unitarie nei primi quattro anni produttivi.

Art. 3.

Criteri per l'iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT

1. L'iscrizione di una superficie vitata agli albi DO e agli elenchi IGT è subordinata al rispetto dei disciplinari di produzione e, limitatamente agli albi DO, al rispetto degli atti di pianificazione triennale adottati dalle province, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 21/2002.

2. Il calcolo della superficie vitata da iscrivere agli albi DO e agli elenchi IGT è effettuato secondo i seguenti criteri:

a) per la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale si considera l'intera superficie catastale della particella;

b) per la superficie vitataricadente solo su una parte della particella catastale si considera la superficie all'interno del sesto d'impianto aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50 per cento del sesto stesso ovvero fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente presenti;

c) per la superficie vitata di filari singoli si considera fino ad un massimo di 1,5 metri per lato per quanto riguarda le fasce laterali e fino ad un massimo di tre metri sulle testate per le aree di servizio ivi comprese le capezzagne esistenti. In caso di viti sparse la superficie vitata non può comunque superare una superficie di insidenza media per ceppo di cinque metri quadrati.

3. Agli albi DO e agli elenchi IGT sono iscritte le singole unità vitate anche parzialmente o l'intero apprezzamento vitato. Una unità vitata può essere associata ad un solo apprezzamento vitato. Per ogni unità vitata composta da più varietà di viti è indicata la percentuale dei ceppi relativi ad ogni tipologia varietale.

4. Limitatamente agli albi DO, un apprezzamento vitato può essere identificato con la menzione vigna seguita dal toponimo a condizione che esso figuri nella mappa catastale, o sia tradizionalmente utilizzato e riferito ad uno o più apprezzamenti contigui.

5. L'iscrizione agli albi DO è richiesta per una DO di base. L'iscrizione agli elenchi IGT è richiesta per una IGT di base. Con DO e IGT di base si intendono la DO e la IGT il cui disciplinare di produzione prevede la produzione massima di uva ad ettaro più bassa. A parità di tali condizioni la DO e la IGT di base sono scelte dal produttore.

6. Nel caso in cui coesistano in una stessa area di produzione più vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica, l'iscrizione può essere richiesta anche per altre DO e per altre IGT.

7. Il rispetto della base ampelografica richiesta dai diversi disciplinari di produzione deve essere garantito nell'ambito dell'UTE.

8. Qualora una unità vitata o un apprezzamento vitato non possiedano le caratteristiche per il rispetto della base ampelografica e pertanto, ai fini dell'iscrizione delle superfici agli albi DO e agli elenchi IGT, sia necessario avvalersi della produzione ottenuta in altre unità vitate o apprezzamenti vitati, è necessario procedere ad una iscrizione congiunta di tali superfici che concorrono nella produzione.

9. La composizione ampelografica dei vigneti è riferita alla superficie vitata effettivamente investita da ciascun vitigno e non al numero dei ceppi.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT

1. La domanda di nuova iscrizione di superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT e la domanda di variazione che comporti modificazioni tecnico-produttive a superfici già iscritte sono presentate alla provincia entro il 30 aprile dell'anno in cui si intende rivendicare la produzione di vino a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica.

2. La domanda di iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT delle superfici reimpiantate, nuovamente impiantate o reinnestate può essere presentata anche congiuntamente alla comunicazione di avvenuto impianto. In tali casi l'istruttoria per l'iscrizione è eseguita entro due anni dalla comunicazione di avvenuto impianto.

3. Nella domanda di iscrizione è indicato;

- a) per ogni unità vitata e per ogni appezzamento vitato la DO e la IGT di base ed eventualmente le altre DO e IGT;
- b) per ciascuna DO e IGT le eventuali sottozone e tipologie;
- c) limitatamente alle DO la eventuale menzione «vigna» seguita dal toponimo.

Art. 5.

Modalità di iscrizione delle superfici vitate agli albi DO e agli elenchi IGT

1. Entro il 30 settembre di ogni anno la provincia, previa istruttoria, provvede alle nuove iscrizioni e alle variazioni delle superfici già iscritte dandone comunicazione all'interessato.

2. La provincia, in attesa di completare l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate, può procedere ad una iscrizione provvisoria la cui validità non può superare una campagna viticola.

3. La provincia applica per ciascuna superficie vitata da iscrivere agli albi DO e agli elenchi IGT l'anno di entrata in produzione e le rese unitarie nei primi quattro anni produttivi secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 2, comma 3.

4. Gli effetti dell'iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT delle superfici ai fini della rivendicazione delle produzioni da queste superfici decorrono dalla data di entrata in produzione degli impianti.

5. Le superfici per le quali la provincia accerta la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT prima della data di entrata in produzione sono iscritte come «superfici in attesa di entrare in produzione».

6. In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, della domanda di iscrizione il richiedente può nei trenta giorni successivi alla comunicazione della provincia chiedere il riesame della domanda alla provincia medesima.

7. La provincia contestualmente alla comunicazione di avvenuta iscrizione comunica la resa massima attribuita ad ogni superficie iscritta.

Art. 6.

Termini per la comunicazione delle variazioni nella titolarità e nella conduzione di superfici vitate iscritte agli albi DO e agli elenchi IGT

1. Le variazioni nella titolarità e nella conduzione di superfici vitate iscritte agli albi DO e agli elenchi IGT sono comunicate alla provincia contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 4 della legge regionale n. 21/2002 e comunque entro il 30 settembre dell'anno in cui si intende rivendicare la produzione di vino a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica.

2. Qualora le variazioni di cui al comma 1 si verifichino oltre il 30 settembre e comunque entro il termine del 30 novembre le comunicazioni ad esse relative sono presentate anche alle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio.

3. La provincia provvede alle modifiche della titolarità e della conduzione richieste entro il 15 ottobre e, per le variazioni verificatesi successivamente al 30 settembre, entro il termine per la denuncia delle uve.

Art. 7.

Tenuta ed aggiornamento degli albi DO e degli elenchi IGT

1. Gli albi DO e gli elenchi IGT sono tenuti dalle province attraverso un programma informatico di gestione che permetta, in tempo reale, di:

- a) verificare la situazione aziendale, con riferimento dalla superficie totale vitata, a quella iscritta globalmente agli albi per tutte le DO e agli elenchi per tutte le IGT, e i quella di ogni singola DO, IGT e tipologia, nonché la precisa identificazione catastale di ogni singola unità vitata o appezzamento vitato con riscontro allo schedario vincolo;

- b) verificare la situazione generale degli albi DO e degli elenchi IGT, con particolare riferimento alla superficie vitata dell'intera DO e IGT, delle relative sottozone e delle tipologie distinte negli albi e negli elenchi;

- c) assicurare, qualora singole unità vitate siano iscritte a più albi DO e elenchi IGT in tutto o in parte coesistenti sullo stesso territorio, sia in ambito generale della denominazione che a livello aziendale, il collegamento con tutti gli albi e elenchi;

- d) collegarsi con le CCIAA al fine di affiancare ad ogni DO ed IGT e a ciascuna tipologia i dati relativi alle produzioni annuali rivendicate;

- e) rilasciare su richiesta degli interessati, copia della situazione inerente l'iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT.

2. Le province eseguono annualmente controlli su una parte dei produttori iscritti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti che hanno giustificato l'iscrizione agli albi DO e agli elenchi IGT tenendo conto delle attività di controllo svolte dai consorzi di tutela ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 ed eventualmente da altri soggetti.

3. Le superfici vitate iscritte agli albi DO che per almeno tre anni consecutivi non sono state oggetto di denuncia di produzione delle uve almeno per una denominazione sono cancellate d'ufficio dagli albi medesimi.

4. La provincia provvede alla cancellazione di cui al comma 3 dandone comunicazione agli interessati entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le province richiedono i dati degli albi DO e degli elenchi IGT alle CCIAA.

2. Le operazioni relative alla istituzione degli albi DO e degli elenchi IGT presso le province iniziano successivamente alla approvazione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 10, comma 4-bis della legge regionale n. 21/2002 sulla base di quanto previsto dal presente regolamento.

3. In fase di istituzione degli albi DO e degli elenchi IGT, qualora, per il diverso criterio di misurazione adottato ai sensi del decreto, ministeriale 26 luglio 2000, la superficie dichiarata risulti superiore rispetto a quella già iscritta agli albi DO e agli elenchi IGT tenuti dalle CCIAA, la provincia, su richiesta degli interessati, può procedere ad una variazione della superficie già iscritta nel rispetto di quanto previsto dagli atti di pianificazione triennali di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2002. Al fine di garantire il rispetto dei suddetti atti di pianificazione triennali, questi ultimi sono aggiornati.

4. I termini di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5, comma 1 e all'art. 6 si applicano successivamente al 30 giugno 2004.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

PASSALEVA

Designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

03R0788

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'8 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 6/1994

1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli albi provinciali degli imprenditori agricoli professionali) è aggiunto il seguente:

«6-bis. — L'iscritto ha l'obbligo di comunicare alla provincia, entro sessanta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione dei requisiti in base ai quali l'iscrizione è stata concessa.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 6/1994

1. Al comma 2, dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1994, le parole «, che devono comunque essere aggiornati almeno ogni biennio,» sono soppresse.

2. Il comma 3, dell'art. 4 della legge regionale n. 6/1994, è abrogato.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 6/1994

1. Il comma 6, dell'art. 5 della legge regionale n. 6/1994, è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 settembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2003.

03R0838

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 52.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'8 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Sanzioni*). — 1. In caso di accertamento della violazione dell'obbligo di chiusura domenicale o festiva dell'esercizio, reiterata per almeno due volte in un periodo di dodici mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione della sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il comune in cui l'esercizio ha sede dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a quindici giorni.

2. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 11-bis, comma 1, del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), aggiunto dall'art. 2 del regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad € 3000,00.

3. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 16-bis del regolamento regionale n. 4/1999, aggiunto dal regolamento regionale n. 5/2000 e modificato dal regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 settembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2003.

03R0840

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 53.

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 dell'8 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), art. 10, comma 5.

1. Il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) è sostituito dal seguente:

«5. Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4, nonché la composizione del consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle università e degli studenti, e del collegio dei revisori delle aziende sono stabilite con deliberazione del consiglio regionale. Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 32, comma 3, lettera b)».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 settembre 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2003.

03R0839

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 1.

Legge finanziaria regionale 2004.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di entrate

1. I tributi regionali iscritti nel titolo primo delle entrate sono determinati per l'esercizio finanziario 2004 in € 343.106,00. Per gli anni 2005 e 2006 gli stessi sono rispettivamente quantificati in € 342.599,00 e in € 343.968,00.

Art. 2.

Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. Per l'anno di imposta 2004, in attuazione della facoltà di cui all'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 45 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP), ed in forza dell'art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nella Regione Molise.

2. L'aliquota dell'IRAP per i soggetti passivi dell'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997, è determinata nella misura del 3,25%, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni della provincia di Campobasso maggiormente danneggiati dal sisma del 31 ottobre 2002, individuati con decreto del Presidente della giunta regionale n. 167 del 30 dicembre 2002. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei comuni danneggiati proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

3. L'aliquota dell'IRAP per le nuove imprese costitutesi, in qualsiasi forma giuridica, nel territorio regionale nel corso degli anni 2003 e 2004, è determinata nella misura del 3,25%.

4. Per le imprese giovanili di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000 e le imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 35 anni, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25%.

5. L'aliquota dell'IRAP per le imprese femminili in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettera a) della legge 25 febbraio 1992 n. 215, è determinata nella misura del 3,25%.

6. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, incluse quelle considerate tali di diritto, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del decreto legislativo n. 460/1997, quali le associazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991, iscritte nei registri regionali e le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge n. 49/1987, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura minima del 3,25%.

7. L'aliquota dell'IRAP per le società sportive dilettantistiche operanti senza fine di lucro è determinata nella misura del 3,25%.

8. È determinata nella misura del 3,25% l'aliquota dell'IRAP per le imprese, sotto qualsiasi forma costituite, limitatamente al valore della produzione netta riferibile al territorio dei comuni montani, intendendosi per tali, ai fini in rassegna, quelli con rilievo altimetrico superiore a 750 mt. sul livello del mare. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio dei comuni montani proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

9. Nel rispetto della facoltà concessa dall'art. 21 del decreto legislativo n. 460/1997 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è disposta l'esenzione totale dall'IRAP per le ONLUS che abbiano per oggetto principale dell'attività istituzionale l'assistenza agli anziani non autosufficienti e/o ai disabili.

Tale disciplina si applica, altresì, alle cooperative sociali, di cui all'art. 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui scopo consiste nell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, espressamente elencate nell'art. 4 della stessa legge.

10. L'aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti «*de minimis*».

Art. 3.

Disposizioni in materia di patrimonio

1. Per l'acquisto o la costruzione della sede delle istituzioni regionali, da attuarsi anche attraverso il ricorso ad operazioni di *Project financing*, è autorizzata la iscrizione di € 5.400.000,00 nella competenza e nella cassa della U.P.B. n. 193 «Amministrazione beni demaniali e patrimoniali» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004.

Art. 4.

Rifinanziamenti

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2004 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento esaurite, per quanto concerne la loro validità finanziaria, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella «A» allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi 2005 e 2006 la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

Art. 5.

Disposizioni concernenti la spesa regionale finanziata con il ricorso all'indebitamento anno 2003

1. È autorizzata la reinscrizione nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 delle somme iscritte in bilancio regionale 2003 finanziate con il ricorso all'emissione di prestiti obbligazionari e non impegnate entro il termine dell'esercizio.

2. È autorizzato l'utilizzo delle somme di cui al punto 1 del presente articolo secondo la tabella n. 7 allegata al bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2004 che sostituisce la tabella n. 7 allegata alla legge regionale 2 dicembre 2003, n. 35: «Assestamento del bilancio di previsione della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2003».

Art. 6.

Modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19: «Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale» è soppresso.

Art. 7.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 gennaio 2004

IORIO

(*Omissis*).

04R0089

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 2.

Bilancio di competenza e di cassa 2004 - bilancio pluriennale 2004-2006.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in € 1.889.486.531,60 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2004 (in supplemento).

2. È approvato in € 3.268.980.361,10 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2004, secondo la tabella «A» annessa alla presente legge (in supplemento).

3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2004, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. È approvato in € 1.889.486.531,60 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella «B» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2004 (in supplemento).

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

3. È approvato in € 3.268.980.361,10 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella «E» annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2004 (in supplemento).

4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Autonomia contabile del consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2004, in € 10.438.500,00 così come descritta nella unità previsionale di base n. 010 - funzione obiettivo n. 1 (in supplemento).

Art. 4.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5.

Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2004, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

Art. 6.

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2004 sono allegati i seguenti prospetti:

tabella n. 1: quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

tabella n. 2: tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;

tabella n. 3: elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

tabella n. 4: elenco delle spese obbligatorie;

tabella n. 5: elenco dei provvedimenti legislativi in corso, riferito all'esercizio finanziario 2003;

tabella n. 6: elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie concesse dalla Regione;

tabella n. 7: elenco dei capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento;

tabella n. 8: dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2003;

tabella n. 9: dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2004.

Art. 7.

Bilancia pluriennale

1. È adottato per il triennio 2004/2006 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella «C» annessa alla presente legge (in supplemento).

Art. 8.

Avanzo di amministrazione

1. È autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di € 206.755.498,00, a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da tabella n. 8 allegata alla presente legge (in supplemento).

Art. 9.

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

1. È autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge regionale del 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2004, della somma di € 102.032.787,66 a titolo di «giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2004».

Art. 10.

Oneri continuativi

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2004, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002 n. 4.

Art. 11.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di € 442.931,51 a titolo di «fondo di riserva per spese obbligatorie», con uguale dotazione di cassa.

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 allegata alla presente legge (in supplemento).

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 12.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di € 30.000,00 a titolo di «fondo di riserva per spese impreviste».

2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 13.

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2004, di € 224.000,00.

2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 14.

Fondo di riserva di cassa

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di € 6.687.163,83 a titolo di «fondo di riserva di cassa».

2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 15.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario 2004 ha inizio con il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre 2004.

Art. 16.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 17.

Pubblicazione

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 gennaio 2004

IORIO

04R0090

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 3.

Istituzione della «Festa del Molise».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 1 del 16 gennaio 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, con la presente legge, istituisce la «Festa del Molise» la cui celebrazione si tiene il 27 dicembre di ogni anno nella ricorrenza della istituzione della Regione Molise.

Art. 2.

1. La «Festa del Molise» rappresenta una solenne occasione per sottolineare una data storica per la Regione, per una riflessione sul cammino percorso dopo il conseguimento dell'autonomia e per la riscoperta di valori storici e umani che appartengono al popolo molisano.

Art. 3.

1. La «Festa del Molise» avrà anche una caratterizzazione culturale con la presentazione di iniziative e pubblicazioni varie.

Art. 4.

1. Il Presidente della Regione, previa approvazione del consiglio regionale, determina con propri provvedimenti i programmi e stabilisce le modalità organizzative della «Festa del Molise».

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2003, in € 100.000,00 e iscritti nella U.P.B., denominata: «giunta regionale: spese generali operative» trovano copertura finanziaria con l'approvazione del bilancio regionale riferito allo stesso esercizio finanziario.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 gennaio 2004

IORIO

04R0091

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 24.

Istituzione della giornata regionale per la legalità.

(Pubblicata nel *suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Giornata regionale per la legalità

1. In memoria delle vittime del dovere e della criminalità, la Regione istituisce la «Giornata regionale per la legalità», da celebrarsi ogni anno il ventitrè di maggio, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio calabrese.

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della «Giornata regionale per la legalità» la Regione organizza manifestazioni, convegni, e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità nella società calabrese.

2. Il programma delle iniziative è curato dalla commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 50, che in fase di realizzazione si avvale della collaborazione di enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell'educazione alla legalità.

Art. 3

Disposizioni finanziaria

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, quantificata in € 25.000,00, rientra nello stanziamento previsto, nell'ambito dell'unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 dicembre 2003

CHIARAVALLOTI

04R0004

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 25.

Istituzione della giornata regionale contro ogni forma di terrorismo.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo

1. In memoria delle vittime del terrorismo, la Regione Calabria istituisce la «Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo», da celebrarsi ogni anno il dodici di novembre, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione contro il fenomeno del terrorismo, nazionale ed internazionale, su tutto il territorio calabrese.

Art. 2.

Modalità di realizzazione

1. In occasione della «Giornata regionale contro ogni forma di terrorismo» la Regione organizza manifestazioni, convegni, e ogni alta iniziativa idonea a diffondere la cultura della lotta al terrorismo nella società calabrese.

2. Il programma delle iniziative è proposto e curato dalla 1^a commissione consiliare - politiche istituzionali di concerto con l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale. In fase di organizzazione potranno essere coinvolte le forze dell'ordine, nonché gli enti, le istituzioni scolastiche e le associazioni ispirate ai principi di solidarietà, pace e libertà.

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. La spesa per l'attuazione della presente legge, quantificata in € 25.000,00, rientra in un apposito capitolo nello stanziamento previsto nell'ambito dell'unità previsionale di base del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 dicembre 2003

CHIARAVALLOTI

04R0005

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 26.

Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dichiarazione

1. La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

Art. 2.

Conferenza per la sicurezza

1. La Regione Calabria, d'intesa con i presidenti dei consigli regionali di Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, promuove la conferenza per la sicurezza e la cooperazione del sud tesa a rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessate.

Art. 3.

Collegio referente

1. È nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio referente avente il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nella Regione di materiali radioattivi di provenienza esterna.

2. Il collegio referente è composto da 10 consiglieri regionali (cinque di maggioranza e cinque di minoranza) oltre al presidente eletto dal consiglio regionale.

3. Successivamente, il Presidente della regione, su parere vincolante del consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residui.

4. Il consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.

5. Il collegio referente dura in carica dodici mesi dall'insediamento e può essere prorogato dal consiglio regionale

Art. 4.

Misure urgenti di vigilanza e controllo

1. La Regione impegna le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, alla cura della rilevazione di eventuale presenze di materiali nucleari nel territorio e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materiali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 dicembre 2003

CHIARAVALLOTI

04R0006

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 27.

Gestione provvisoria delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'approvazione del piano regionale per la salute e comunque non oltre il 31 gennaio 2004, la giunta regionale è autorizzata a nominare commissari per la gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

2. I commissari sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale o tra i dirigenti o professionisti in servizio presso pubbliche amministrazioni, con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 dicembre 2003

CHIARAVALLOTI

04R0007

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 28.

Inquadramento degli ispettori fitosanitari.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 22 del 1° dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Requisiti

1. Il personale dipendente dell'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria che all'entrata in vigore della presente legge svolge le mansioni di ispettore fitosanitario, ovvero ne abbia acquisita la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale svolti, dalla stessa Regione, con l'esclusiva competenza di applicare sul territorio regionale le normative comunitarie, nazionali e regionali e che in particolare:

a) svolge le seguenti attività tecnico-ispettive:

1) controlli e relativa certificazione fitosanitaria dei vegetali e prodotti vegetali destinati alla «Esportazione» nei Paesi terzi;

2) controlli e relativa certificazione fitosanitaria dei vegetali «importati» dai Paesi terzi attraverso i «punti di entrata» (porti aeroporti e stazioni ferroviarie);

3) raccolta statistica degli scambi commerciali import/export, dei vegetali e prodotti vegetali;

4) controlli sistematici e periodici sulle colture agrarie e forestali per «vigilare» sull'eventuale presenza di organismi nocivi notevolmente dannosi di possibile introduzione perché non ancora presenti nel territorio comunitario (decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni);

5) istruttoria delle pratiche relative all'iscrizione delle Ditte al Registro ufficiale dei produttori (R.U.P.) per il rilascio delle autorizzazioni all'uso del «Passaporto piante CEE»;

6) controlli fitosanitari e vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali, soprattutto durante i «punti critici» del processo produttivo, sia per l'attività vivaistica che di commercializzazione, decreti ministeriali del 14 aprile 1997, e relativa istruttoria per l'accreditamento dei fornitori e dei laboratori;

7) analisi di laboratorio del materiale vegetale e dei terreni ai fini della diagnosi fitosanitaria e conseguenti suggerimenti di terapia vegetale;

8) divulgazione di metodi di lotta biologica ai fini della diffusione di una agricoltura sostenibile ed istruttoria delle pratiche per l'attuazione dei regolamenti comunitari, in particolare della misura A1 del regolamento CEE 2078/1992 relativa alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci;

b) è componente essenziale ed indispensabile delle seguenti commissioni regionali:

1) commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'attività vivaistica e degli esercizi di vendita di fiori e piante ornamentali;

2) commissione per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita dei presidi fitosanitari (licenze di vendita);

3) commissione per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego dei fitofarmaci molto tossici e tossici (patentino);

4) commissione apistica per tutte le problematiche connesse all'apicoltura;

5) commissione per il rilascio del parere per la licenza di vendita e produzione di semi di propagazione per i rimboschimenti forestali legge n. 269/1973;

6) commissione per il rilascio del parere per l'autorizzazione alla produzione a scopo di vendita di sementi legge n. 1096/1971 e successive integrazioni e variazioni;

c) è munito dello specifico tesserino di riconoscimento di ispettore fitosanitario rilasciato dalla giunta regionale ai sensi della legge n. 987/1931 e del regolamento applicativo approvato con regio decreto n. 1700/1933, del decreto legislativo n. 5361/1992 e decreto ministeriale 4197/1999, nonché in attuazione della direttiva del consiglio n. 91/414/CEE/1991, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, della circolare 1^a agosto 2000 n. 7 e del C.C.N.L. 31 marzo 1999 per il personale del comparto regioni - autonomie locali - articoli 4 e 16;

può accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla qualifica di funzionario - categoria D3.

2. Il concorso di cui al comma 1 è bandito dal Presidente della giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli idonei al concorso, per titoli ed esami, presteranno servizio presso il dipartimento agricoltura, caccia e pesca.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base inerenti i servizi generali del personale, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 dicembre 2003

CHIARAVALLOTI

04R0008

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 29.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2003)

(Omissis).

04R0001

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003, n. 30.

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2004 - art. 3, comma 4, della Legge regionale n. 8/2002).

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 23 del 16 dicembre 2003)

(Omissis).

04R0002

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 4 0 3 *

€ 1,60